

COMUNE DI CROGNALETO
Provincia di TERAMO

Verbale n.25 del 03.04.2025

OGGETTO: Parere sulla proposta di Piano dei Fabbisogni del personale_ sezione 3.3 del PIAO.

La sottoscritta dott.ssa Debora Di Giovanni, in qualità di Organo di Revisione del Comune di Crognaleto (TE) ha ricevuto in data 31.03.2025 la richiesta di parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000 su quanto in oggetto.

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli Organi di Revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad*

assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di*

cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];

- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n.132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n.4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale (che costituirà la sezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che non prevede nuove assunzioni di personale per il triennio 2025/2027:

Considerato che

- la spesa per il personale prevista per il triennio 2025/2027, al netto delle componenti escluse, pari ad euro 258.792,62, è inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad euro 496.049,84;
- il valore soglia per fascia demografica di appartenenza b), da tabella 1 DM 17.03.2020, è pari al 28,60%;
- il rapporto tra la spesa di personale da ultimo Rendiconto approvato, anno 2023, e la media delle entrate correnti dei tre anni precedenti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel Bilancio di previsione per la stessa annualità 2023, è pari 17,90%, inferiore al valore soglia del 28,60%; infatti:

A	Spesa del personale da ultimo Rendiconto approvato (anno 2023), al lordo di oneri riflessi e al netto di IRAP	€ 574.400,44
	Entrate correnti anno 2021	€ 4.531.390,55
	Entrate correnti anno 2022	€ 3.009.824,88
	Entrate correnti anno 2023	€ 2.900.541,20
	media entrate correnti	€ 3.480.585,54
	stanziamento FCDE previsione 2023	€ 270.772,85

B	Media Entrate correnti - FCDE	€ 3.209.812,69
A/B	% rapporto <u>spese di personale 2023</u>/(media entrate correnti – FCDE) (A/B)	17,90%
D	% valore soglia (spese/entrate) più basso previsto per i Comuni con fascia demografica di appartenenza b) [art. 4 D.M.17.03.2020]	28,60%
E (D*B)	C. Massima spesa del personale teorica consentita (calcolata in base al valore soglia (D))	€ 918.006,43
E-A	Differenza tra massima spesa del personale teorica consentita e spesa del personale da ultimo rendiconto approvato	€ 343.605,99
	% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	35%

- la conseguente capacità assunzionale è determinata in funzione dei seguenti parametri rilevanti:

	% rapporto <u>spese di personale 2023</u>/(media entrate correnti – FCDE) (A/B)	17,90%
	% valore soglia (spese/entrate) più basso previsto per i Comuni con fascia demografica di appartenenza b) [art. 4 D.M.17.03.2020]	28,60%
F	% incremento massimo (differenza valore soglia e rapporto % calcolato)	10,70%
A+F	Spesa del personale complessiva	€ 635.861,28

Tenuto conto che:

- la spesa del personale per il triennio 2025, 2026 e 2027, comprensiva della capacità assunzionale, non supera la spesa massima ai sensi dell'art.4, comma 1, del DPCM del 17.03.2020;
- per gli anni 2025, 2026, 2027 la dotazione organica del personale non subirà variazioni non essendo previste nuove assunzioni di personale;
- l'Ente non presenta condizioni di soprannumero nè di eccedenza di personale in relazione alla situazione finanziaria, avendo rispettato il tetto massimo della spesa del personale e il rapporto massimo tra essa e la spesa corrente;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 04.03.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 11.06.2025 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 31.07.20243 è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

assevera il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di Bilancio 2025/2027 così come sarà approvato dalla Giunta Comunale, a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2025/2027 quale sezione 3.3 del P.I.A.O.

Si invita l'Ente a monitorare costantemente il permanere degli equilibri con speciale riferimento a quelli di parte corrente, e si esprime parere favorevole alla proposta del Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027 quale sezione 3.3 del redigendo P.I.A.O.

03.04.2025

L'Organo di Revisione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Debora Grassano", written over a horizontal line.